

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5841

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 10 maggio 2005 (v. stampato Senato n. 3367)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SINISCALCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 maggio 2005*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2005, N. 44

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di limiti di spesa in conto capitale per enti locali). — 1. Dopo il comma 26 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è inserito il seguente:

“26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facoltà, i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto capitale”.

ART. 1-ter. — (Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di criteri per la definizione dei limiti di spesa per enti locali). — 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 22, è inserito il seguente:

“22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonché alle comunità montane ed alle comunità isolate con popolazione fino a 50.000 abitanti”.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede:

a) quanto a 38.100.000 euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) quanto a 72.900.000 euro per l'anno 2005, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione, nell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, delle parole: “, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari,”, ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui alla lettera b) del comma 2, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti

dal comma 1, è iscritto sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 109,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 1-*quater*. — (*Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di calcolo del complesso delle spese di regioni ed enti locali*). — 1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

“*f-bis*) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale”.

2. In conseguenza della disposizione introdotta dal comma 1, il livello di spesa per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto in misura pari ai trasferimenti di cui alla stessa disposizione.

ART. 1-*quinquies*. — (*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contrazione di aperture di credito da parte degli enti locali*). — 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato: “testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 205-*bis* è sostituito dal seguente:

“ART. 205-*bis*. — (*Contrazione di aperture di credito*) — 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;

c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389";

b) all'articolo 183, comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati";

c) all'articolo 189, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito";

d) all'articolo 204, comma 1, dopo le parole: "prestiti obbligazionari precedentemente emessi" sono inserite le seguenti: " , a quello delle aperture di credito stipulate".

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 205-bis, comma 3, lettera f), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile alla apertura di credito sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono approvati i modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito.

ART. 1-*sexies*. — (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di attribuzioni dei consigli). — 1. All'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Il consiglio ha competenza sui seguenti atti:";

2) alla lettera b), dopo la parola: "urbanistici" sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli attuativi";

3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 250.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri comuni, emissione di prestiti obbligazionari";

4) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) acquisti, alienazioni immobiliari, permute, appalti e concessioni, di importo superiore a 250.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri comuni";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le competenze del consiglio di cui al presente articolo non possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio".

ART. 1-*septies*. — (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di ineleggibilità). — 1. All'articolo 60 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, numero 12), le parole: "rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "in ogni altro comune, provincia o circoscrizione della Repubblica";

b) al comma 2, al primo periodo, le parole: "di cui al numero 8)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai numeri da 2) a 12) del comma 1" e dopo la parola: "cessate" sono inserite le seguenti: "per dimissioni, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita,";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le cause di ineleggibilità previste nel numero 1) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione della candidatura";

d) al comma 5, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 3".

ART. 1-*octies*. — (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di risanamento degli enti locali dissestati ed utilizzo delle disponibilità della massa attiva). — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 255, comma 5, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “e dell'organo straordinario di liquidazione” e le parole: “per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonché nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256” sono sostituite dalle seguenti: “per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione”;

b) all'articolo 268-*bis*:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto”;

2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno”;

3) al comma 5, dopo le parole: “Ai fini dei commi 1” è inserita la seguente: “, 1-*bis*”;

c) all'articolo 268-*ter*, comma 4, primo periodo, le parole: “, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo,” sono soppresse.

2. Sono fatti salvi, per la ripartizione relativa all'anno 2002 del fondo di cui all'articolo 255 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, gli atti già acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 1-*novies*. — (Anticipazioni a favore di enti locali in condizioni di difficoltà). — 1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e su richiesta della commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2005.

ART. 1-*decies*. — (Modifiche all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente). — 1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell’interno, l’Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.

L’INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle entrate.

Con decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell’INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell’INA da parte dei comuni e le modalità per l’accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività” ».

All’articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le spese di funzionamento dell’Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, e costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2004, istituito fino al 31 dicembre 2018, sono determinate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e vengono individuate, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2005 fino all’anno 2018, nell’ambito delle somme erogate a qualsiasi titolo allo Stato per l’utilizzo tramite il concessionario per le attività e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia, a valere sul limite di impegno per l’anno 2004 di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 ».

Dopo l’articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«ART. 3-bis. — (*Capacità dell’ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente*). — 1. All’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 3-ter. — (*Modifica della legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di incompatibilità*). — 1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: "dal mandato parlamentare", sono inserite le seguenti: ", di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,".

ART. 3-quater. — (*Deroga all'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465*). — 1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, appartenenti a regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per assicurare e garantire lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, possono, a condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto ».

Decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2005.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di enti locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità degli enti locali, relativamente alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione ed alle operazioni di recupero del conguaglio dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, nonché l'operatività dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Bilanci di previsione degli enti locali).

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2005.

2. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO 1.

(Bilanci di previsione degli enti locali).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 1-bis.

(Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di limiti di spesa in conto capitale per enti locali).

1. Dopo il comma 26 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è inserito il seguente:

« **26-bis.** Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facoltà, i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto capitale ».

ARTICOLO 1-ter.

(Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di criteri per la definizione dei limiti di spesa per enti locali).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 22, è inserito il seguente:

« **22-bis.** Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonché alle comunità montane ed alle comunità isolate con popolazione fino a 50.000 abitanti ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede:

a) quanto a 38.100.000 euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) quanto a 72.900.000 euro per l'anno 2005, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione, nell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, delle parole: « , da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari, », ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

3. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui alla lettera *b)* del comma 2, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è iscritto sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 109,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 1-*quater*.

(Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di calcolo del complesso delle spese di regioni ed enti locali).

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale ».

2. In conseguenza della disposizione introdotta dal comma 1, il livello di spesa per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto in misura pari ai trasferimenti di cui alla stessa disposizione.

ARTICOLO 1-*quinqüies*.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contrazione di aperture di credito da parte degli enti locali).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato: « testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 », sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 205-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 205-*bis*. – *(Contrazione di aperture di credito)* – 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;

c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389 »;

b) all'articolo 183, comma 5, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

« *c-bis)* con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati »;

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

c) all'articolo 189, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito »;

d) all'articolo 204, comma 1, dopo le parole: « prestiti obbligazionari precedentemente emessi » sono inserite le seguenti: « , a quello delle aperture di credito stipulate ».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 205-bis, comma 3, lettera f), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile alla apertura di credito sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono approvati i modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito.

ARTICOLO 1-sexies.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di attribuzioni dei consigli).

1. All'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: « Il consiglio ha competenza sui seguenti atti: »;

2) alla lettera b), dopo la parola: «urbanistici » sono inserite le seguenti: « ivi compresi quelli attuativi »;

3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 250.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri comuni, emissione di prestiti obbligazionari »;

4) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

« l) acquisti, alienazioni immobiliari, permute, appalti e concessioni, di importo superiore a 250.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri comuni »;

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le competenze del consiglio di cui al presente articolo non possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio ».

ARTICOLO 1-septies.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di ineleggibilità).

1. All'articolo 60 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, numero 12), le parole: « rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « in ogni altro comune, provincia o circoscrizione della Repubblica »;

b) al comma 2, al primo periodo, le parole: « di cui al numero 8) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai numeri da 2) a 12) del comma 1 » e dopo la parola: « cessate » sono inserite le seguenti: « per dimissioni, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le cause di ineleggibilità previste nel numero 1) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione della candidatura »;

d) al comma 5, le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 2 e 3 ».

ARTICOLO 1-octies.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di risanamento degli enti locali dissestati ed utilizzo delle disponibilità della massa attiva).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 255, comma 5, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « e dell'organo straordinario di liquidazione » e le

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

parole: « per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonché nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256 » sono sostituite dalle seguenti: « per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione »;

b) all'articolo 268-*bis*:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto »;

2) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno »;

3) al comma 5, dopo le parole: « Ai fini dei commi 1 » è inserita la seguente: « , *1-bis* »;

c) all'articolo 268-*ter*, comma 4, primo periodo, le parole: « , che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo, » sono soppresse.

2. Sono fatti salvi, per la ripartizione relativa all'anno 2002 del fondo di cui all'articolo 255 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, gli atti già acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 1-*novies*.

(*Anticipazioni a favore di enti locali in condizioni di difficoltà*).

1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e su richiesta della commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Conguagli sui proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica).

1. Il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme corrisposte in via presuntiva ai comuni dal Ministero dell'interno per gli anni 2004 e precedenti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è effettuato, a decorrere dall'anno 2005, per cinque esercizi finanziari.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2005.

ARTICOLO 1-*decies*.

(Modifiche all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente).

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.

L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.

Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività ».

ARTICOLO 2.

(Conguagli sui proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

(Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna).

1. Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **in data** 21 marzo 2001 e costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **in data** 13 febbraio 2004, sono determinate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e vengono individuate a valere sulle somme erogate a qualsiasi titolo allo Stato per l'utilizzo tramite il concessionario per le attività e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 3.

(Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna).

1. Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, **di cui al** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, e costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2004, **istituito fino al 31 dicembre 2018**, sono determinate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e vengono individuate, **nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 fino all'anno 2018, nell'ambito delle** somme erogate a qualsiasi titolo allo Stato per l'utilizzo tramite il concessionario per le attività e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia, **a valere sul limite di impegno per l'anno 2004 di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.**

ARTICOLO 3-bis.

(Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 3-ter.

(Modifica della legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di incompatibilità).

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: « dal mandato parlamentare », sono inserite le seguenti: « , di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri.*

PISANU, *Ministro dell'interno.*

SINISCALCO, *Ministro dell'econo-
mia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 3-quater.

(Deroga all'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465).

1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, appartenenti a regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per assicurare e garantire lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, possono, a condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,60



14PDL0073700